

MINGHETTI, ministro per l'interno. Scusi, se l'interrompo. Ella ragiona come se si fosse ammesso l'articolo 1° della proposta ministeriale; invece fu adottato l'art. 1° della Commissione.

Ho fatto quest'osservazione perchè mi sembra che tolga di mezzo ogni discussione.

MINERVINI. Sebbene l'osservazione del ministro tolga la questione sull'articolo primo, pure dirò essere buona cosa certo lo imponesse un dazio che menomi la facoltà d'agire nel porto d'approdo; perchè, quando un commerciante paga la tassa d'approdo laddove porta una mercanzia, non deve pagarne un'altra, perchè di là esporta un'altra merce, quando arrechi là dove è richiesto quel che manca, e di là esporti quello che abbisogna altrove. È questo il cambio commerciale. Questa duplice operazione è inviscerata col commercio, nè so perchè voi vogliate gravarla di due dazi.

Mi pare che, mentre noi abbiamo largamente fatto in modo che i commerci terrestri procedessero speditamente, abbiate, declinando dal rigorismo costituzionale, dato anche quasi ed indirettamente un voto di fiducia al Governo, non possiamo poi incarcerare i mari.

Noi sappiamo bene che il Piemonte rappresentò nelle conferenze di Parigi il gran principio di non infeudare i mari, ed ora vogliam noi incarcerare il nostro mare stesso, mentre si vuol proteggere la libertà dei traffichi e dei commerci.

Quando un bastimento approda ad un porto e, scaricata la merce, di là ne carichi un'altra, non fa che un'operazione di commercio.

La locuzione di cotesto articolo non può essere nè dalla Commissione, nè dal buon senso della Camera accettata.

Nella disamina di questa legge, mi permetto di dirlo, si ha troppo precipitanza, poichè, come ho inteso dire, si è consultata la Camera di commercio di Genova, ma non trovo che siasi consultata la Camera di commercio di Napoli. Noi napoletani non ne sappiamo niente di tutto ciò, e non abbiamo il tempo d'istruirci.

Si tratta nientemeno che di mutare sistema. Cerchiamo dunque di salvare in questa precipitanza il più che si possa in favore della libertà di commercio. A ciò sono spinto unicamente dal bisogno supremo che ognuno di noi deve avere dei dati per farsi un convincimento, e gli elementi, sui quali dobbiamo giudicare, francamente, come non possono convincere me, così, credo, non convinceranno nessuno.

Nella relazione stessa della Commissione sta detto che non si ebbero i dati statistici delle Romagne e delle altre provincie; perchè non fornirsene ed averli sott'occhio? Perchè si deve agire con tanta precipitanza? Perchè non si possono, in una legge di tanta importanza, attendere questi dati?

Nè si può dire che esista la ragione di fare quattrini, poichè questa ragione non era punto nella mente del Ministero, e, da quanto risulta dalla discussione, pare che vi sia piuttosto favore per la marineria, e massimamente, si dice, per le provincie meridionali; ma, per convincercene, uopo è avere lavori statistici precisi.

Che la legge adunque favorisca il piccolo e il grande commercio io non lo credo, e non potrei ritenerlo sulle assertive di chi dichiara non avere potuto avere presenti i lavori statistici.

Ora, per tutte queste ragioni, io credo che la Camera ed il Ministero medesimo non vorranno mantenere l'articolo 4, e così frapporre un altro inciampo, mettendo una doppia tassa sulla stessa cosa; non vorranno della importazione e della esportazione fare due operazioni, mentre non sono che una nello stesso porto di approdo, e ciò, ripeto, solo per imporre

due balzelli, il che mi pare non fosse giusto nè secondo i principii della scienza, nè delle risorte libertà civili.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

COSTA ANTONIO. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

COSTA ANTONIO. Non dirò che pochissime parole per dare uno schiarimento. (*Vivi segni d'impazienza e voci: Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

Art. 5, proposto dalla Commissione:

« L'imbarco e lo sbarco di passeggeri equivale all'imbarco e sbarco di merci per l'applicazione della tassa di ancoraggio. »

Il Ministero accetta quest'articolo?

MINGHETTI, ministro per l'interno. Sì, l'accetto.

COSTA ANTONIO. Chiedo di parlare.

MINERVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Costa ha la parola.

COSTA ANTONIO. Io propongo di aggiungere a quest'articolo, riguardante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dopo le ultime sue parole, le seguenti: « a meno ch'esso non accada per ragioni di malattia, od in causa di rilascio forzato. » (*Segni di assenso*)

Evidentemente l'articolo 5 contiene un principio di giustizia; è giusto che chi fa commercio d'imbarco e sbarco dei passeggeri sia soggetto alla tassa, come lo è chi fa il commercio di merci; ma sarebbe anche ingiusto che questo principio si applicasse rigorosissimamente senza veruna eccezione.

Poniamo il caso che un viaggiatore, sbattuto gravemente del male di mare, o per altra malattia, desideri discendere a terra; il capitano del bastimento, piuttosto che far discendere quel povero disgraziato, e così pagare la tassa, potrebbe lasciarlo morire, o per lo meno farlo soffrire ancora di più.

In questo caso è giusto che un viaggiatore possa discendere, senza che ciò abbia ad apportare il pagamento della tassa di ancoraggio. La stessa giustizia del caso generale contemplato nell'articolo 5 porta ad ammettere la giustizia del caso speciale previsto dall'aggiunta che io propongo.

PRESIDENTE. Il Ministero aderisce a quest'aggiunta?

MINGHETTI, ministro per l'interno. Il Ministero non ha alcuna opposizione a fare a quest'aggiunta, perchè questa mi sembra l'applicazione dello stesso principio che abbiamo ammesso or ora: la sola cosa che sarebbe a chiarire si è la dicitura.

Quando si usasse la dicitura stessa dell'articolo 5, si raggiungerebbe lo stesso intento, vale a dire che la malattia sarebbe compresa nei casi di forza maggiore.

Io convengo nel principio, ma credo che la redazione lasci qualche cosa a desiderare.

PLUTINO. Io prendo la parola, animato precisamente da un sentimento di coscienza.

Si tratta di navigazione e si parla solamente del Mediterraneo. In Italia ci sono altri porti ed altre linee di navigazione, per esempio tutti i bastimenti che dal Napolitano, dalla Sicilia, dalle coste della Calabria vanno a Trieste e ad altri porti dell'Adriatico.

Ora, per regolarità di navigazione, tutti questi bastimenti sono obbligati quasi tutti a toccare le coste della Dalmazia, e certe volte sono costretti ad andare a quei punti per sottrarsi alla bora di Trieste, ai venti cattivi, e ciò per celerità di navigazione; e non c'è quasi un solo bastimento che